

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1715

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORETTI

Disposizioni in favore dei lavoratori sordi

Presentata il 27 settembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, individua i sordi in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

La proposta di legge che si presenta intende apportare parziali modifiche alla citata legge n. 68 del 1999, e all'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) relativo ai lavoratori sordi.

Lo scopo della presente proposta di legge è di prevedere alcuni benefici già riconosciuti ai lavoratori privi di vista.

Le nuove norme consentirebbero, così, un trattamento paritario della categoria dei lavoratori sordi rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la

normativa vigente già stabilisce trattamenti più favorevoli.

In particolare, con le modifiche all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, si prevede che la percentuale del 5 per cento dei posti riservata ai sordi si applichi in ogni caso, indipendentemente dal numero totale dei dipendenti occupati.

La modifica al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, invece, intende portare a « dieci anni » il beneficio di contribuzione figurativa, fino ad oggi riconosciuto per un limite massimo di cinque anni.

Questo progetto di legge è stato elaborato dalla Rosa nel Pugno e dall'Associazione « Luca Coscioni », grazie al lavoro di Stefano Bottini, già deputato socialista e fondatore del « Gruppo sordi Rosa nel Pugno ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: « appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere a), b), c), limitatamente alle persone non vedenti, e d), »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono inoltre tenuti ad avere alle loro dipendenze persone sorde, come definite ai sensi dell'articolo 1, nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati, indipendentemente dal numero dei medesimi lavoratori occupati »;

c) al comma 3, le parole: « l'obbligo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « gli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis ».

ART. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « cinque anni », sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-

2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30



15PDL0015030